



Regione  
Lombardia

ASL Vallecamonica-Sebino

Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



Ufficio  
Scolastico  
per la  
Lombardia

Brescia




Regione  
Lombardia

ASL Brescia

# PROTOCOLLO SCUOLA LAVORO UNA BUONA OPPORTUNITÀ



Franco Martello  
Brescia 12 novembre 2015



# Le ragioni del protocollo d'intesa

**la FORMAZIONE DEI  
LAVORATORI  
cardine dell'attuale  
processo partecipato di  
PREVENZIONE degli infortuni e  
delle malattie da lavoro**

# II LAVORATORE nel D. Lgs 81/08

Lavoratore subordinato

=


Studenti in tirocinio formativo e in  
«alternanza scuola-lavoro»

=

Studenti che fanno uso di attrezzature,  
laboratori, agenti chimici, biologici

# La formazione nel D. Lgs 81/08

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla **ACQUISIZIONE DI COMPETENZE** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.



# La formazione dei lavoratori In materia di sicurezza e salute



# i vincoli normativi

## Art. 37 D. Lgs 81/08

Il datore di lavoro assicura al lavoratore una formazione con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;**
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione del settore di appartenenza dell'azienda.**

# Accordo Conferenza Stato – Regioni

21 dicembre 2011

**Organizzazione della formazione**

**Metodologia di insegnamento/apprendimento**

**Articolazione del percorso formativo**

# Decreto Interministeriale

6 marzo 2013

**Requisiti dei docenti**



# Il gruppo di lavoro



Regione  
Lombardia

ASL Vallecamosonica-Sebino

Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



Ufficio  
Scolastico  
per la  
Lombardia

Brescia



Regione  
Lombardia

ASL Brescia



Centro Formativo Provinciale  
Giuseppe Zanardelli  
Azienda Speciale della Provincia di Brescia



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Gruppo di lavoro costituito a marzo 2014 con l'obiettivo di verificare la possibilità di realizzare all'interno dei curricula scolastici una attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto stabilito nel D. Lgs 81/08 e nell'accordo CSR 2011

# Oggetto del protocollo

Le Scuole (Istituti di istruzione secondaria di II° grado ed Enti di formazione professionale) erogano ai propri studenti durante il ciclo scolastico, **in modalità curriculare e/o extracurriculare**, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo CSR del 21/12/2011 a valere quale credito formativo valido per le attività in alternanza scuola-lavoro, per le attività di tirocini formativi e per le iniziative di orientamento e, più in generale, per l'ingresso nel mondo del lavoro.

# Adozione del Protocollo

Istituti STATALI	Istituti SCUOLE PARITARIE	Istituti FORMAZIONE PROFESSIONALE
<b>39</b> (100%)	<b>3</b>	<b>20</b>

# I numeri

# GLI STUDENTI

STATALI	48.288
CFP	8.592
PARITARIE	3.245
TOTALE	60.125
DISPERSIONE	18%
<b>DIPLOMATI/ANNO</b>	<b>9.860</b>

Formazione generale  
4 ore

Form. Specifica  
Rischio basso  
4 ore

Form. Specifica  
Rischio medio  
8 ore

Form. Specifica  
Rischio alto  
12 ore

Uffici, commercio,  
turismo ...

Istruzione, trasporti,  
magazzinaggio ...

Industria, legno,  
costruzioni ...

# la formazione generale

La formazione generale erogata dalle Scuole costituisce “**credito formativo**” spendibile:

- **nei percorsi di alternanza scuola-lavoro**, nei tirocini formativi e nelle iniziative di orientamento, in qualità di soggetto “equiparato al lavoratore”;
- **all’ingresso effettivo nel mondo del lavoro** (all’atto di costituzione del rapporto di lavoro) a conclusione del ciclo scolastico, in qualità di lavoratore.

# la formazione generale

## **Contenuti Accordo CSR 21/12/2011**

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

# la formazione generale

**durata minima: 4 ore**

Tale formazione è svolta, in tutti gli indirizzi scolastici, durante le ore curriculari di lezione e deve essere **completata entro il primo biennio** di ogni indirizzo scolastico

Solo nel corso del **primo anno di adesione** al presente Protocollo Tecnico le Scuole potranno erogare la formazione generale alle classi successive al primo biennio al fine di poter svolgere quella specifica.

credito formativo **“permanente”** senza la necessità di integrazioni specifiche da parte dell'azienda



# la formazione specifica – contenuti

- Rischi infortuni
- Meccanici generali
- Elettrici generali
- Macchine
- Attrezzature
- Cadute dall'alto
- Rischi da esplosione
- Rischi chimici
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri
- Etichettatura
- Rischi cancerogeni
- Rischi biologici
- Rischi fisici
- Rumore
- Vibrazione
- Radiazioni
- Microclima e illuminazione
- Videoterminali
- DPI
- Organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Stress lavoro-correlato
- Movimentazione manuale carichi
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
- Segnaletica
- Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Altri Rischi (per es. Zootecnia)

# la formazione specifica

## Il credito formativo: validità

Tutti gli Istituti

Istruzione Professionale e Istruzione  
e Formazione Professionale

Alternanza scuola-  
lavoro, tirocini  
formativi, iniziative  
di orientamento

Anche per l'ingresso nel mondo del lavoro  
ad esito del ciclo scolastico

# la formazione specifica

## In caso di alternanza scuola – lavoro

1. i contenuti possono essere stabiliti, pur nel rispetto dell'Allegato C al Protocollo, anche in funzione delle attività che gli studenti svolgeranno all'interno delle aziende ospitanti.

# la formazione specifica

## In caso di alternanza scuola – lavoro

2. la formazione erogata dalla Scuola si considera esaustiva e solleva l'azienda ospitante dall'obbligo di ulteriore formazione qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni che seguono, ovvero:
  - risultino completati dalla Scuola i contenuti individuati nell'Allegato C, con particolare riferimento alle attività che gli studenti svolgeranno presso l'azienda ospitante;
  - siano soddisfatti i tempi di durata minimi stabiliti dall'Accordo CSR 21/12/2011.

**L'azienda è comunque tenuta a contestualizzare la formazione dello studente sulla base della propria valutazione dei rischi.**

# la formazione specifica

## In caso di ingresso al mondo del lavoro

L'azienda è tenuta ad una integrazione della formazione dello studente sulla base della propria valutazione dei rischi nella misura minima di:

- **2 ore per aziende a «rischio basso»**
- **3 ore per aziende a «rischio medio»**
- **4 per aziende a «rischio alto»**

garantendo che la durata della formazione ricevuta dal neo-lavoratore complessivamente (a scuola e in azienda) rispetti le durate minime previste dall'accordo CSR.

# FAQ

- FORMAZIONE GENERALE
- FORMAZIONE SPECIFICA

**DEVONO**  
**ESSERE REALIZZATI IN**  
**PERCORSI FORMATIVI DISTINTI**  
(momenti diversi, registri separati ...)

# I requisiti dei docenti

I docenti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere in possesso dei criteri di qualificazione specificamente indicati dal **Decreto Interministeriale 6 marzo 2013**

I **Dirigenti Scolastici**, previa verifica del soddisfacimento dei criteri indicati dal Decreto sopra citato, **individuano gli insegnanti** che nella propria Scuola, saranno incaricati di erogare la formazione oggetto del presente Protocollo, utilizzando e tenendo agli atti, per ciascun insegnante individuato come qualificato ex D.I.M. 6/3/2013, il **“modulo di verifica dei requisiti”** previsto dall'**Allegato D**.

# I requisiti dei docenti

Si considerano certamente qualificati in base al secondo criterio del D.I.M. 6/3/2013 i docenti per i quali concorrono le seguenti condizioni:

- laurea coerente con le materie oggetto della docenza;
- abilitazione all'insegnamento.

a titolo esemplificativo e non esaustivo:

**Area normativa/giuridica/organizzativa:** lauree giuridiche ed economiche;

**Area rischi tecnici/igienico-sanitari:** lauree relative ad arti, a tecniche e tecnologie di settore, ad insegnamenti tecnico–pratici di varia natura, a discipline scientifiche;

**Area relazioni/comunicazione:** in generale si ritiene sufficiente a garantire la relativa qualificazione l'abilitazione all'insegnamento.



# I requisiti dei docenti esterni

Eventuali ulteriori professionalità individuate dalla Scuola per erogare la formazione dovranno rispondere ad uno degli altri criteri individuati dal D.I.M. 6/3/2013

# FAQ

- Il ricorso a docenti esterni deve limitarsi a quei casi (licei ...) dove non esistono professionalità interne idonee!!
- NO a agenzie esterne
- NO alla FAD

# BUONE PRASSI

Si è passati da una fase di promozione della salute e sicurezza basata sulla **FIGURA DELL'ESPERTO**, ad una fase basata sulla figura del **DOCENTE REFERENTE** fino ad una fase basata sulle **COMPETENZE DELLO STUDENTE** e sulla *peer education*

(Pellai, in Santi, Guerra e Morosini, 2008)

# BUONE PRASSI

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA  
(sviluppo della CULTURA DELLA SICUREZZA)

**NON PUÒ ESSERE** una materia in più ...

**NON PUÒ ESSERE SOLO** un approfondimento culturale ...  
ma

**SVILUPPO DI COMPETENZE UTILI AD UNA CORRETTA  
PERCEZIONE DEI RISCHI E ALL'ADOZIONE DI SCELTE E  
COMPORAMENTI SICURI**

**CURRICOLARITÀ**

# SUPPORTO ALLE SCUOLE

## INCONTRI

fra docenti esperti e docenti incaricati della formazione su

## **METODOLOGIA DIDATTICA**

utile alla declinazione dei contenuti inerenti la sicurezza e salute sul lavoro nei percorsi formativi curricolari.

# Presentazioni Power Point

**In una visione di omogeneità della  
formazione erogata si ritiene vincolante  
l'utilizzo del materiale fornito**

# organizzazione della formazione

- La **SCUOLA** è “**soggetto organizzatore del corso**” con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro .
- Il **DIRIGENTE SCOLASTICO**, quale “**responsabile del progetto formativo**” :
  - individua i docenti che hanno titolo ad erogare la formazione ai sensi dell’Accordo CSR 21/12/2011
  - elabora un Progetto di Istituto che assicuri la corretta erogazione dei contenuti della formazione generale e specifica.

# organizzazione della formazione

- suddivisione dei gruppi di studenti (ad esempio per classi o, laddove necessario, per gruppi diversi, ....) in modo tale che venga sempre rispettato il limite delle **35 unità**;
- tenuta e verifica della corretta compilazione del “**registro di presenza**” di cui è format in Allegato E al fine di documentare l'obbligo di partecipazione e frequenza ad almeno il 90% delle ore di formazione erogate.
- Ogni Scuola individua le modalità specifiche con le quali verificare l'apprendimento esprimendo allo scopo un giudizio finale di superamento/non superamento delle **prove di verifica**. La Scuola conserverà traccia dei risultati di apprendimento con le usuali modalità previste per la normale documentazione scolastica.



# FAQ

- **NO a gruppi di studenti > a 35**
- **SI al Registro informatizzato**
- **TEST di verifica**
  - piattaforma sul sito CFP Zanardelli
  - disponibile test formazione generale  
(test formazione specifica a.s. 2016-17)
  - 2015-16 utilizzo test su piattaforma FACOLTATIVO  
dal 2016 OBBLIGATORIO  
(inviare contributi all'UST)

# attestazione della formazione

- La Scuola rilascia agli studenti una specifica **attestazione** di frequenza e di superamento delle prove di verifica effettuate.
- L'attestazione e la certificazione avviene secondo il format di cui all'Allegato F.
- L'attività di formazione svolta e il superamento delle prove di verifica vengono certificati da parte della Scuola al momento del percorso di alternanza scuola-lavoro e/o al momento di conclusione del ciclo scolastico su richiesta della famiglia o dello studente.

# attestazione della formazione

## libretto personale dello studente-lavoratore

<b>FORMAZIONE GENERALE</b>	Docente che ha svolto la formazione	Ore di formazione	Data intervento
<b>CONCETTI DI RISCHIO</b>			
<b>DANNO</b>			
<b>PREVENZIONE</b>			
<b>PROTEZIONE</b>			
<b>ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE</b>			
<b>DIRITTI, DOVERI, SANZIONI PER I SOGGETTI AZIENDALI</b>			
<b>ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA</b>			

# MONITORAGGIO

- Sperimentazione 2015 - 2017
- Report sulla formazione erogata
- ...